

## DECRETO-LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020

Decreto-legge recante nuove misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese a fronte dell'emergenza COVID-19

A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto "Cura Italia" approvato dal Governo nel corso del Consiglio dei ministri n. 37 di ieri 16 marzo 2020, sono entrate in vigore le nuove misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese a fronte dell'emergenza da COVID-19.

Tra le misure previste dal Decreto- legge vi sono la proroga generalizzata dei termini di versamento dal 16/03/2020 al 20/03/2020 e la sospensione dei versamenti a favore di determinate categorie di beneficiari.

A fronte dell'imminente del termine di versamento del 20/03/2020, si fornisce il seguente approfondimento.

### **Sospensione di ritenute, contributi e Iva**

#### **Settori danneggiati**

Come misura fiscale a sostegno della liquidità delle imprese, il Governo ha esteso la disciplina della sospensione di alcuni debiti in scadenza, già disposta dall'art. 8 del D.L. n. 9/2020 a favore del settore turismo. La sospensione del D.L. n. 9/2020 - riguardante il settore turismo - opera fino al 30/4/2020 e riguarda il versamento di:

- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato che tali soggetti operano in qualità di sostituti di imposta. Si rileva che la sospensione riguarda esclusivamente il versamento delle ritenute che i datori di lavoro in qualità di sostituti di imposta devono comunque continuare a operare nei confronti dei lavoratori
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

La nuova norma concede la sospensione dei suddetti debiti anche ad altri soggetti, oltre a quelli del settore Turismo - gravemente danneggiati dall'emergenza Covid-19. Si tratta dei settori riportati nella seguente tabella (colonna di sinistra), a cui si abbinano i potenziali codici Ateco di riferimento (colonna centrale), con la descrizione utilizzata dalla nomenclatura di Ateco e con alcune note attenzionali (colonna di destra).

Categorie o settori economici	Codici Ateco	Descrizione e Note
imprese turistico recettive	55.10.00	Alberghi
	55.20.10	Villaggi turistici Ateco
	55.20.20	Ostelli della gioventù
	55.20.30	Rifugi di montagna
	55.20.40	Colonie marine e montane
	55.20.51	Affittacamere, case e appartamenti per le vacanze, bed and breakfast
	55.30.00	Campeggi
	55.90.20	Alloggi per studenti
	55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
	55.90.10	Gestione di vagoni letto

agenzie di viaggio e turismo	79.11.00	Agenzie di viaggio e turismo
tour operator	79.12.00	Tour operator

società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;	93.13.00	Gestione di palestre
	93.19.10	Enti e organizzazioni sportive
	93.12.00	Attività di club sportivi
	93.11.20	Gestione di piscine
	93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti
	93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
	93.11.10	Gestione di stadi
	93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
	93.19.99	Altre attività sportive n.c.a. ( <b>limitatamente:</b> - gestione di riserve di caccia e pesca sportive - attività di supporto alla caccia e alla pesca sportive o ricreative - allenamento di animali a fini sportivi)
	85.52.01	Corsi di danza
soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;	93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi (per le federazioni sportive <b>limitatamente</b> a quelle "nazionali")
	90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
	59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
	79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
	90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
	93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
	93.29.30	Sale giochi e biliardi
	90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche	
soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;	92.00.01	Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
	92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
	92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;	85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi
	85.52.01	Corsi di danza
	85.52.09	Altra formazione culturale
	85.53.00	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
	85.59.20	Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
	85.59.30	Scuole e corsi di lingua
	85.59.90	Altri servizi di istruzione n.c.a.
	82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	
	56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina

soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;	56.10.11	Ristorazione con somministrazione
	56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
	56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
	56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
	56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
	56.10.42	Ristorazione ambulante
	56.10.50	Ristorazione su treni e navi
	56.21.00	Catering per eventi, banqueting
	56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale	
soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;	91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
	91.02.00	Attività di musei
	91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili <b>Limitatamente</b> ai “luoghi e monumenti storici”
	91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;	85.32.01	Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
	85.32.02	Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
	85.32.03	Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman
	85.32.09	Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica
	85.53.00	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
	88.91.00	Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili
	85.10.00	Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie ( <b>limitatamente</b> a quelle per l’infanzia)
	85.59.20	Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;	88.10.00	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;	96.04.20	Stabilimenti termali
	96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico
soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;	93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;	52.21.30	Gestione di stazioni per autobus
	52.21.10	Gestione di infrastrutture ferroviarie <b>Limitatamente</b> alla gestione delle stazioni ferroviarie

	52.22.09	Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua <b>Limitatamente</b> alla gestione dei porti
	52.23.00	Attività dei servizi connessi al trasporto aereo <b>Limitatamente</b> alla gestione degli aeroporti
soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;	49.31.00	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
	49.32.10	Trasporto con taxi
	49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
	49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
	49.39.09	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.
	50.10.00	Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
	51.10.20	Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter
	49.20.00	Trasporto ferroviario di merci
	49.41.00	Trasporto di merci su strada
	49.42.00	Servizi di trasloco
	50.20.00	Trasporto marittimo e costiero di merci
	50.40.00	Trasporto di merci per vie d'acqua interne
	51.21.00	Trasporto aereo di merci
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;	77.11.00	Noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri
	77.12.00	Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
	77.34.00	Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
	77.35.00	Noleggio di mezzi di trasporto aereo
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;	77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
	77.21.09	Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
	77.21.02	Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
	77.21.01	Noleggio di biciclette
soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.	79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
	79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. <b>Limitatamente</b> all'assistenza turistica

Per la sola scadenza di marzo, i soggetti della tabella sopra riportata possono fruire di un ambito di sospensione più ampio: i debiti che possono non essere versati alla scadenza del 20/3/2020 non sono solo le ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e i contributi e premi, ma anche quelli relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020. In estrema sintesi, solo per la scadenza di marzo, la sospensione riguarda ritenute, contributi e Iva.

Per il mese successivo, vale a dire con riferimento alla scadenza del 16/4/2020, la sospensione riguarderà esclusivamente ritenute alla fonte e contributi. Si ricorda che la sospensione del D.L. n. 9/2020 scade il 30/4/2020.

In generale, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31/5/2020, oppure, in rate mensili (massimo 5) di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

### ***Misure per piccolissime imprese e professionisti***

All'originaria sospensione per le zone rosse e a quella più recente per settori danneggiati, si aggiunge una ulteriore misura destinata a tutelare la liquidità di imprese e professionisti operanti in forma individuale o associata che nel 2019 hanno prodotto ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro.

Per questa categoria vengono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, se della seguente natura:

- a) relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale su redditi di lavoro dipendente e assimilato che i menzionati soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta nei confronti di dipendenti e categorie assimilate (es. co.co.co.);
- b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Si tratta di un beneficio è coincidente con quello previsto per i settori danneggiati (settori per cui non operano limitazioni in ordine a ricavi e compensi) ma opera, anche per ritenute alla fonte e contributi e non solo per Iva, per il solo mese di marzo.

Anche per questi soggetti, i versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31/5/2020, oppure in cinque rate mensili. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

## **Approfondimenti**

### **Ritenute alla fonte**

Le misure agevolative sopra riportate riguardano soggetti che operano in qualità di sostituti di imposta e riguarda esclusivamente il versamento delle ritenute alla fonte operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (es. co.co.co., tirocinanti, ecc.). Il nuovo decreto circoscrive la sospensione del versamento delle ritenute a favore dei sostituti di imposta del settore privato (e non anche pubblico) che abbiano operato ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato.

I soggetti interessati alle misure devono, in qualità di datori di lavoro o committenti e in qualità di sostituti di imposta, continuare a operare le ritenute alla fonte all'atto della corresponsione di stipendi e compensi nei confronti dei propri lavoratori/sostituiti di imposta, sulla base della disciplina ordinaria.

### **Premi assicurativi**

Nell'ambito del periodo di sospensione in esame non vi sono versamenti in scadenza che riguardino i datori di lavoro interessati, eccezion fatta per quanto riguarda le rateazioni ordinarie: rientrano nella sospensione i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, con scadenza ricadente nel periodo dal 23 febbraio 2020 ovvero dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020. Le rate sospese dovranno essere versate nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese, successivamente alla conclusione del periodo di sospensione stabilito al 30 aprile 2020.

### **Altre somme**

La sospensione non può applicarsi in via automatica anche alle somme dovute ad enti di natura privatistica (es. Enti bilaterali, Casse ecc.), anche se riscosse mediante delega unificata. Per questi importi è necessario che gli organismi che governano i singoli enti si pronuncino prevedendo la sospensione, in mancanza le somme restano dovute alle scadenze di legge.

Pertanto, anche i soggetti rientranti nell'ambito della sospensione, alla scadenza del 20/03/2020, sarebbero chiamati comunque a versare tali somme.

Con riferimento specifico a EBNA/FSBA e a SANARTI sono in corso approfondimenti per conoscere se verrà prevista una sospensione dei versamenti, analoga a quella del DL. Sulla base di anticipazioni ricevute in via ufficiosa, nella giornata odierna, dovrebbe uscire da parte di tali enti un comunicato a conferma della sospensione nei medesimi termini prescritti dal DL.

### **Imposta sul valore aggiunto**

Con riferimento ai codici tributo IVA relativi al mese di marzo, sono da ritenere sospesi il 6099/2019 e il 6002/2020.

## Cartelle di pagamento e rottamazione

Per tutti i soggetti è inoltre prevista la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo al periodo di sospensione ovvero il 30 giugno 2020. È inoltre disposto il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto saldo e stralcio. Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato. Per quanto riguarda eventuali ravvedimenti volontari, si ritiene occorra considerare ai fini del computo degli interessi il numero dei giorni effettivi trascorso alla data dell'effettivo versamento delle imposte oggetto di ravvedimento.

## Tassa libri sociali

Si ritiene che la tassa annuale sui libri sociali (codice tributo 7085) non rientri nella sospensione.

## Quadro sinottico

In chiusura, si rappresenta il quadro complessivo relativo alla sospensione dei versamenti vigente.

Ambito soggettivo	Ambito della sospensione	Durata della sospensione	Termini per il versamento di quanto sospeso
Ambiti settoriali danneggiati direttamente ed esplicitamente menzionati nel decreto); associazioni e società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilato</li> <li>Contributi previdenziali e assicurativi e premi Inail</li> </ul>	30/4/2020	31/5/2020 (unica soluzione o prima rata di 5)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iva</li> </ul>	31/3/2020	

<i>Imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 2 milioni di euro</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilato</li> <li>• Contributi previdenziali e assicurativi e premi Inail</li> <li>• Iva</li> </ul>	31/3/2020	31/5/2020 (unica soluzione o prima rata di 5)
<i>Tutti i soggetti</i>	Entrate tributarie e non tributarie derivanti da <u>cartelle di pagamento</u> , avvisi di accertamento e di addebito, compresa rottamazione	31/5/2020	30/6/2020
<i>Tutti i soggetti</i>	Rata scadente il 28/2/2020 della cd. "rottamazione ter"	31/5/2020	31/5/2020
<i>Tutti i soggetti</i>	Rata scadente il 31/3/2020 del cd. "saldo e stralcio"	31/5/2020	31/5/2020

Una medesima impresa potrebbe concorrere per più discipline.

Ovviamente potrà accedere alla misura di miglior favore, valutando l'ampiezza delle sospensioni e le differenti durate.

*fine documento*